

Numero 26 Anno 3 - Luglio 2016 - Edizione Online

# LavoroWelfare

PER UN NUOVO RIFORMISMO



**Lavori Usuranti**  
**Norme più eque**  
**e categorie da aggiornare**




Associazione  
**LAVORO&WELFARE**



# Lavori usuranti

## Indice

Norme da aggiornare <i>Giovanni Battafarano, Cesare Damiano</i> .....	3
La fatica nel lavoro <i>Antonio Boccuzzi</i> .....	5
La diversità dei lavori <i>Davide Tripiedi</i> .....	8
Fra compatibilità ed equità <i>Pier Angelo Albini</i> .....	10
Iniquità di sistema <i>Vera Lamonica</i> .....	13
Pensioni flessibili <i>Maurizio Petriccioli</i> .....	15
La riforma incompiuta <i>Domenico Proietti</i> .....	17
Dimensione europea <i>Ilaria De Virgiliis</i> .....	19
La proposta di legge Damiano.....	22



Aggiornato al  
12/07/2016

*Coordinamento editoriale: Luciana Dalu e Giorgia D'Errico*  
*Progetto grafico: Mattia Gabriele*

# Norme da aggiornare

Urge una nuova definizione dei lavori usuranti

Nel 2007, nel corso della fase di concertazione tra Governo Prodi e parti sociali, che sfociò nella firma del Protocollo del Welfare (23 luglio 2007), successivamente recepito nella legge 247/2007, affrontammo anche il tema dei lavori usuranti, un istituto non ancora presente nella legislazione italiana, se non nella versione del decreto Salvi (19 maggio 1999) che però, pur avendo definito l'attuale elenco delle attività particolarmente faticose (al quale noi abbiamo aggiunto il lavoro notturno e la catena di montaggio), non prevedeva alcuna copertura finanziaria.

All'indomani dell'approvazione della Finanziaria 2008, occorreva predisporre il Decreto attuativo della Delega ricevuta dal Parlamento e perciò avviammo al Ministero del Lavoro il confronto con Confindustria e CGIL CISL UIL. Intanto, nei primi mesi del 2008 il Governo Prodi perdeva la maggioranza in Parlamento, vuoi per le defezioni nell'area centrista vuoi per talune posizioni estremistiche nella sinistra radicale.

Accelerammo il confronto con le parti sociali e inviammo al Governo e al Parlamento il testo del decreto legislativo, che prevedeva uno stanziamento di 252 milioni di euro l'anno. Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, la Commissione Lavoro della Camera diede parere favorevole, mentre la Commissione Lavoro del Senato non raggiunse il numero legale per il boicottaggio del centro destra. Con l'arrivo del Governo Berlusconi fu varato il decreto solo nel 2011 (d.lgs 67/2011) con alcune modifiche. Alla fine dello stesso anno, poi fu approvata la riforma Fornero che, se ha messo in ordine i conti previdenziali, ha elevato bruscamente l'età pensionabile e deter-

Cesare Damiano è presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e presidente di Lavoro&Welfare

Giovanni Battafarano è segretario generale dell'Associazione L&W

minato il fenomeno degli esodati. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che le preoccupazioni sullo sfondamento della spesa pensionistica, per i lavoratori usurati, erano largamente infondate: nel 2012 sono state accolte 3.500 domande per una spesa di 72 milioni di euro; nel 2013 le domande accolte sono state 1.600 con una spesa di 79 milioni. Si è determinato un risparmio di spesa che è stato parzialmente utilizzato per altri scopi.

Ci pare giusto quindi procedere ad una rivisitazione della materia. I lavori non sono tutti uguali e quelli usuranti diventano ancor meno sopportabili con l'elevamento dell'età pensionabile e con l'innalzamento delle aspettative di vita. Occorre anzitutto blindare le risorse per evitare che siano stornate per fini diversi; dall'altro includere altre categorie lavorative finora escluse, a partire dai lavoratori dell'edilizia e che svolgono attività in altezza. Questi ultimi erano stati riconosciuti nel d.lgs 374/93, ma non inseriti nel predetto decreto Salvi. L'edilizia, poi, continua ad essere uno dei settori produttivi in cui gli infortuni costituiscono una costante troppo elevata, cui solo in parte è stato possibile porre rimedio con la legislazione. Datori di lavoro e sindacati segnalano un altro problema da risolvere: la difficoltà a reperire, dopo tanti anni, la documentazione attestante il lavoro usurante. Si potrebbe prevedere l'autocertificazione da parte delle aziende, validata da un ente pubblico. Sarebbe utile inoltre non limitare alla norma il riconoscimento delle prestazioni usuranti, ma coinvolgere le parti sociali che, attraverso contratti e accordi, possono concorrere ad individuare situazioni particolari e soluzioni acconce. E' utile inoltre chiarire la definizione del lavoro notturno e risolvere qualche contraddizione riguardo gli autisti dei mezzi con capienze superiori a nove persone. Anche in altri Paesi europei la normativa sui lavori usuranti è oggetto di rivisitazione, alla luce delle trasformazioni produttive e dell'elevamento dell'età pensionabile.

Con l'attuale numero della Rivista, abbiamo raccolto le opinioni di parlamentari di diverso orientamento politico, di dirigenti industriali e sindacali, di esperti, che potranno essere utili in questa fase in cui si riparla di flessibilità in uscita, di lavoratori precoci e di lavoratori invalidi, di ricongiunzioni non onerose, di ottava e ultima salvaguardia degli esodati, con l'obiettivo di restituire un minimo di equità al sistema previdenziale italiano, senza mettere in forse gli equilibri finanziari.

Non è impossibile, si può fare.

# La fatica nel lavoro

Basta amnesie, necessarie regole diverse per mestieri diversi

Ringrazio preliminarmente Lavoro&Welfare per questa preziosa opportunità. L'occasione di aprire insieme un focus è ghiotta, su un tema, quale quello dei lavori usuranti che spesso ha conosciuto gravi amnesie.

Vorrei introdurre il mio intervento partendo dalla definizione stessa di usurante : "Sono i lavori che per loro natura determinano nel lavoratore un progressivo logorio fisico e un deterioramento dell'organismo". L'articolo 1 della nostra Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Su questo articolo c'è stato un attento dibattito che lo ha trasformato dalla prima fredda formulazione in cui la parola lavoro non compariva, alla formulazione definitiva che sottolinea la centralità del lavoro come fattore inclusivo nella società.

La nostra Carta non soffre ipocrisie e i Padri Costituenti conoscevano bene anche le differenze "tra i lavori".

I lavori non sono tutti uguali.

Abbiamo il dovere di chiudere una vicenda ormai aperta da troppi anni, un parto dovuto al paese, una misura che si inserisce in un complesso di misure che guardano alla sicurezza stessa dei lavoratori.

Esiste una correlazione tra la flessibilità nel pensionamento e l'accesso anticipato per chi svolge attività usuranti ? Ovviamente sì.

Una opportunità da cogliere per migliorare un sistema previdenziale che seppur vede sviluppare attorno un acceso dibattito è pressoché fermo alla legge Fornero.

I lavori usuranti sono una via battuta fin dai tempi della riforma Amato. Il percorso inoltrato per questo diritto non è stato privo di

ostacoli. Inizia nel 1993 con il decreto 374 in cui venivano individuati i lavori considerati particolarmente usuranti.

Ovviamente, aspetto di non secondaria importanza, va trovata la maniera migliore per coniugare la platea degli usurati e le risorse disponibili. Nel 1999 il decreto Salvi restrinse la platea riducendo le tipologie previste nel '93.

La finanziaria 2001 ha messo a disposizione risorse per 6mila lavoratori, ma sono trascorsi altri sette anni per arrivare, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, al varo grazie al governo Prodi della disciplina sui lavori usuranti in attuazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007.

Il testo ha in origine definito dei criteri: l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile; la prevalenza della mansione usurante; la mancanza di possibilità di prevenzione; la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età; l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiore a 50 anni; l'età media della pensione di invalidità; il profilo ergonomico; l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

Occorre fare una distinzione, il cui confine è veramente labile (semmai ne esistesse uno), tra usura intesa in senso fisico e usura intesa dal punto di vista psicologico. È innegabile l'esistenza di entrambe le tipologie.

Per quanto riguarda le tipologie di lavoro che per la loro pesantezza determinano logorio fisico è già ampia la platea, arricchita peraltro con una serie di proposte già incardinate in Parlamento. Quanto al lavoro stressante dal punto di vista psicologico, il campo d'azione è davvero enorme: potenzialmente qualsiasi lavoro è psicologicamente stressante ed usurante, proprio per una caratteristica intrinseca del concetto di lavoro. Ci si è posti il problema dell'individuazione di uno o più criteri che fossero oggettivamente riconoscibili come i giusti parametri da utilizzare per inquadrare anche tale tipologia di lavori usuranti.

Quindi i lavori che coinvolgono più o meno pesantemente il fisico del lavoratore sono considerare usuranti. I lavori psicologicamente stressanti vanno valutati tenendo conto di altri fattori, ad esempio gli orari lavorativi: lavoratori notturni, lavoratori impegnati in lavori a turni, lavoratori impegnati per l'intero anno lavorativo.

Il governo Prodi, in fase di conclusione del suo mandato ha consegnato al successivo governo Berlusconi questo importante provvedimento a vantaggio di lavoratori e delle imprese. Provvedimento che ha riconosciuto finalmente che la fatica nel lavoro dà diritto alle persone adibite a lavori usuranti ad anticipare la data della propria pensione.

Il testo è il più avanzato nella legislazione europea. Anticipare la pensione, quando si fa per tutta la vita un lavoro molto faticoso e rischioso vuol dire diminuire anche il numero degli infortuni e degli incidenti mortali sul posto di lavoro.

Una considerazione di ordine più generale mi porta a scorrere le ricostruzioni cronologiche del sistema pensionistico. Si viene colti da una leggera vertigine. C'è stato un tempo in cui l'età legale per la pensione di vecchiaia, uguale per uomini e donne era posta a 65 anni; era il 1919 e quello fu persino considerato un passo in

avanti nella costruzione di un sistema di diritti prima inesistente. Il fascismo mantenne quel limite fino al 1939 consentendo un'uscita anticipata dal lavoro sottoposta però a pesanti disincentivi; solo alla vigilia della guerra e in calo di consensi, il limite di età fu ridotto a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Ora siamo in un nuovo secolo ma guardando le modifiche pensionistiche del governo Monti sembra di tornare sempre più spesso alla casella del via, come nel Monopoli. Ma questo non è un gioco di società.

# La diversità dei lavori

## Come allargare all'edilizia la "tutela usuranti"

La mia proposta di legge presentata il 26 giugno 2014 alla Camera dei Deputati, riguardante l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini nasce da una serie di considerazioni. In primis, l'ingiusta legge Fornero che ha spostato più in alto l'asticella dell'età pensionabile per i lavoratori italiani.

Peraltro le disposizioni della legge Fornero divengono ancora più inique quando a dover andare in pensione, in ancor più tarda età, sono quei lavoratori che svolgono mansioni considerate usuranti come ad esempio gli edili.

I continui sforzi a cui sono sottoposti li rendono tra i settori più logoranti dal punto di vista fisico.

E' indecente, passando davanti ad un cantiere, osservare ultra sessantacinquenni faticare sospesi sui ponteggi a decine di metri da terra, al gelo dell'inverno o sotto l'insopportabile sole dell'estate. Inaccettabile per una società che si definisce civile.

Peraltro numerosi test e studi medici hanno stabilito senza tema di smentita come l'edilizia si caratterizzi per l'alto rischio infortunistico, l'elevata insorgenza di malattie professionali e per il tasso di mortalità, in una categoria che risulta essere tra le prime in assoluto per numero di lavoratori impiegati.

La proposta di legge da noi elaborata per il riconoscimento di trattamenti pensionistici per gli addetti a lavori usuranti pone la necessità di prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di alcune realtà lavorative non

Davide Tripiedi e' Deputato M5S  
Commissione Lavoro

ancora considerate nonché un più specifico raccordo con la legge 81/2008. Risulta indispensabile la creazione di una griglia di osservazione dei cosiddetti lavori usuranti che permetta di rilevare l'eventuale immotivata esclusione dal riconoscimento, come già detto, per molti addetti del settore edilizio. L'attuale quadro normativo è lacunoso in quanto esso è prettamente legato a fattori di natura finanziaria non concretamente relazionati ai sistemi valutativi delle esposizioni a patologie professionali.

Occorre la predisposizione di specifiche griglie normative che consentano la valutazione dello stress da lavoro correlato o della movimentazione manuale dei carichi.

Si pone inoltre la necessità di verificare effettivamente il funzionamento e l'efficacia dei sistemi di prevenzione previsti dalla legge 81/08 e le relative responsabilità di medici, rspp, rls, titolari di azienda fissando la previsione di concreti provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi, a seguito di verifiche, risulti aver fornito informazioni contrastanti o non adeguate al reale accertamento dei rischi da patologie usuranti.

In questo quadro è da rilevare come l'assiduo lavoro svolto in parlamento ci ha permesso di rinvenire l'accumulo di un fondo da 1,5 miliardi destinato proprio all'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti, tuttavia la cosa incredibile è che questo fondo è stato poco utilizzato. Anzi, dopo essere stato rinvenuto grazie al nostro intervento nei meandri del bilancio dello Stato, esso è stato sacchegggiato dal governo e spostato in altri settori piuttosto che essere utilizzato al fine di allargare agli edili le giuste tutele. La proposta di legge che porta la mia prima firma, è stata abbinata a quella scritta da Cesare Damiano, molto simile alla mia. Questo perché il M5S è intransigente sui valori e gli obiettivi ma molto pragmatico sul metodo per raggiungerli. Per questo motivo, se vi sono idee valide, non disdegna nell'appoggiarle.

Il testo delle due proposte di legge abbinata Tripiedi e Damiano prevede l'estensione dei benefici previdenziali destinati ai mestieri particolarmente faticosi agli operai di quarto livello, operai specializzati, operai qualificati, operai comuni e ai "lavoratori in altezza".

La speranza è che questo abbinamento possa favorire una positiva conclusione dell'esame del provvedimento nel più breve tempo possibile.

# Fra compatibilità ed equità

Il problema degli usuranti richiede una soluzione organica

Il tema del "pre-pensionamento" per i lavori usuranti è da anni all'attenzione del legislatore e delle parti sociali. La discussione ha assunto nel tempo accentuazioni carsiche e - inconfessabilmente - il dibattito ha spesso oscillato fra necessità di trovare soluzioni "congiunturali" e volontà di introdurre interventi strutturali per una rivisitazione "organica" di alcuni criteri selettivi operanti nel sistema pensionistico nazionale.

Fino ad oggi, però, i diversi interventi normativi non hanno raggiunto in modo soddisfacente nessuno di questi due obiettivi poiché, come è facilmente intuibile, nella estemporaneità degli interventi normativi si sono pur sempre contrapposte queste due differenti logiche dirette a consolidare obiettivi non facilmente conciliabili e per certi aspetti, contrastanti.

Questa difficoltà è oggettiva e la variabile "tempo" non è affatto estranea al dibattito e alle soluzioni che si vanno cercando, come ben possono immaginare tutti coloro che riflettano da un lato, sull'effetto che l'evoluzione tecnologica e organizzativa ha sulle attività "usuranti" dall'altro, sui margini di manovra che lascia al legislatore, tempo per tempo, il quadro dei conti di un sistema pensionistico a ripartizione.

Guardando al passato, è accaduto, da ultimo anche con il Dlgs n.67 /2011 attuativo della legge n. 247/2007 che - anche a causa di alcuni profili di criticità interpretativa - ha incontrato poco favore tra i lavoratori potenzialmente interessati dal provvedimento.

Basti considerare che per la definizione dei lavoratori interessati, il decreto ha previsto due

Pier Angelo Albini è Direttore Lavoro e Welfare Confindustria

distinte categorie di "lavoratori notturni", da individuarsi in base al numero delle notti di lavoro effettuate e stabilendo una soglia minima di accesso al beneficio di sole 65 notti.

Nel patto sul Welfare del 2007 le parti sociali concordarono, invece, l'applicazione dei criteri del d. lgs n. 66/2003, ossia 80 notti l'anno sulla base della considerazione che la maggior parte dei lavoratori turnisti che si intendeva "pre-pensionare" difficilmente raggiungeva il limite delle 80 notti l'anno.

Insomma, differenti prospettive e differenti obiettivi che si confrontano in un quadro di regole non sempre perfettamente coerente nel quale il primo punto di criticità è, come si è detto, proprio rappresentato dalla difficoltà di conciliare criteri oggettivi per la definizione della platea dei lavoratori addetti a mansioni da definire "usuranti" e il quadro generale delle compatibilità economiche.

Il resto viene di conseguenza e spiega perché la concessione del beneficio, in base alla sussistenza o meno di requisiti non sempre universalmente validi, abbia costituito, non solo un notevole problema gestionale per le imprese, ma abbia portato ad una definizione di lavoro usurante non sempre univocamente definibile e non facilmente individuabile nella realtà.

La difficoltà di definire in termini oggettivi e temporalmente neutri il perimetro del lavoro usurante, ne ha favorito una sorta di "diluizione" nel tempo e nei vari provvedimenti normativi per ragioni che sono comprensibili nella logica del compromesso fra opposte istanze (si pensi, ad esempio, al lavoro notturno) ma dannose sotto il profilo della disomogeneità dei trattamenti fra lavoratori con storie lavorative simili.

Si pensi anche alla definizione della platea dei lavoratori addetti alla cd "linea a catena". Anche in questo caso, il decreto ha dovuto portare a compromesso due istanze, unendo alla declaratoria di "lavoro a catena", contenuta nella legge n. 247/2007, l'inclusione della lavorazione in un elenco di voci di attività incluse nella tariffa dei premi per l'assicurazione infortuni.

Una scelta compromissoria di cui era facile prevedere gli effetti poiché si è fatto ricorso ad una elencazione che lo stesso INAIL aveva qualificato come puramente indicativa, avvertendo del rischio che un uso della stessa non attentamente ponderato con altre fonti di conoscenza avrebbe potuto portare a risultati gravemente fuorvianti.

Questa previsione si è puntualmente verificata.

E', ad esempio, il caso della lavorazione dei prodotti dolciari, la cui inclusione nella tabella di fonte Inail - unica lavorazione nell'ambito di tutta l'industria di trasformazione alimentare - appare oggi discutibile dal punto di vista delle ragioni tecniche solo se si consideri che nelle realtà produttive dell'industria dolciaria, il processo di fabbricazione, nel quale vanno ricomprese le fasi di incarto e confezionamento, è automatizzato, dovendosi escludere per evidenti motivi igienico-sanitari interventi manuali da parte degli addetti.

Ma non è quello dolciario l'unico settore interessato da simili situazioni.

L'acquisizione del diritto al beneficio pensionistico deve, poi, fare i conti con la necessità di provare documentalmente l'attività svolta e ciò, per evidenti ragioni

connesse alla stessa storia lavorativa delle persone, costituisce spesso un ostacolo di difficile superamento.

La domanda che il lavoratore deve presentare - per essere considerato addetto ad un lavoro usurante - deve essere corredata, infatti, da una serie di documenti che, in alcuni casi non sono neppure previsti dalle disposizioni di legge (annotazioni non rilevabili neppure dal libro unico) e in altri sono di difficile reperimento per il lavoratore e la stessa azienda, poiché molti di essi non formano oggetto di tenuta e conservazione obbligatoria per il datore di lavoro.

Chiedere, attraverso una ricostruzione "ora per allora", che i documenti garantiscano una "completa dimostrazione" della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio appare comprensibile dal punto di vista di chi deve certificare l'attività "usurante", ma difficilmente realizzabile da chi questa attività "usurante" l'ha svolta in un passato non prossimo.

Si pensi poi alle difficoltà di ordine burocratico, in particolare, alla richiesta che i documenti abbiano "data certa", senza darsi alcuna pena di distinguere tra quelli che vengono rilasciati nella contestualità del presente e quelli in possesso del datore di lavoro e riferiti ad anni passati.

In questa prospettiva sarebbe opportuno temperare gli opposti interessi e adottare soluzioni capaci di garantire diritti senza legittimare i facili abusi.

Il riferimento alla documentazione sanitaria pone, inoltre, profili di delicatezza rispetto ai diritti alla privacy delle persone e non dovrebbero certo essere spinti fino al punto di imporre al lavoratore di inviare l'intera documentazione sanitaria in suo possesso.

Forse molte di queste difficoltà si potrebbero evitare adottando, almeno per accertare alcune situazioni non altrimenti documentabili, forme di autocertificazione da parte dell'azienda che - opportunamente validate da un ente pubblico - ben potrebbero sostituire la documentazione richiesta dalla legge. Ciò avrebbe semplificato la procedura, attraverso un'assunzione di responsabilità dell'azienda in ordine al pregresso svolgimento di attività che legittimavano il riconoscimento del beneficio, fermo restando il giudizio di merito dell'ente erogatore in ordine alla concessione del beneficio stesso.

Ora si potrebbe riprendere il discorso, in un contesto in cui da più parti si chiede l'introduzione di un certo grado di flessibilità pensionistica. Non vi è dubbio, infatti, che la riforma introdotta dal governo Monti, necessaria per gli equilibri generali del sistema pensionistico, abbia introdotto elementi di rigidità che la situazione di crisi di questi anni ha reso più evidenti ma che le prospettive future renderanno ancora più stringenti.

Il tema va, dunque, affrontato con le dovute accortezze senza dimenticare le compatibilità generali, le prospettive evolutive e puntando, non tanto ad evitare i "fallimenti del passato", quanto piuttosto a garantire una maggiore equità nei trattamenti.

Si potrebbe tentare, insomma, di sperimentare qui il compromesso fra flessibilità del pensionamento e equità dei trattamenti pensionistici.

# Iniquità di sistema

L'attesa di vita non è uguale per tutti i lavoratori

La normativa in vigore sui lavori usuranti è quella introdotta dal decreto legislativo 67/2011 che riprendeva l'impostazione del 2007, allora non portata a termine per la fine anticipata della legislatura, e incorporava le novità introdotte dal sistema previdenziale della legge 122 del 2010, la prima grande ferita operata a danno dell'equità dal sistema previdenziale pubblico (finestre mobili, aumento dell'età pensionabile in base alla speranza di vita).

Giudicammo subito la norma un importante passo avanti, ma ne considerammo con preoccupazione la tanta criticità ed i rischi di inefficacia.

Rischi diventati certezza con la Legge Monti/Fornero che ne ha, di fatto, vanificato le previsioni, con l'innalzamento repentino di tre anni dei requisiti d'età e il collegamento "automatico" all'attesa di vita.

Oggi, a fronte di una discussione confusa ma comunque importante, sulla radicale revisione che il sindacato chiede della legge Fornero, il tema deve tornare tra quelli prioritari.

Prima di tutto perché uno dei tratti di iniquità più rilevanti del nostro sistema previdenziale è che si fanno parti uguali tra diseguali. I lavori non sono tutti uguali e l'attesa di vita, come ormai autorevoli studi dimostrano, non è uguale per tutti: insieme all'istruzione, la faticosità e la pesantezza del lavoro determinano vite diverse, condizioni di salute e longevità diverse. Un sistema che non tiene conto di questo dato produce una redistribuzione al contrario: da chi vive peggio e meno a lungo a chi vive meglio e di più.

In secondo luogo perché la norma specifica sui lavori usuranti non risponde più a nessuno dei bisogni in campo ed è divenuta praticamente irrilevante, come dimostra il fatto che le risorse da essa rese disponibili non vengono di fatto utilizzate e sono, di anno in anno, colpevolmente dirottate su altri impieghi.

Ciò perché intanto è troppo ristretta la platea di riferimento: i lavori considerati sono troppo pochi ed escludono interi settori di attività che sono evidentemente da considerarsi fortemente usuranti; ad esempio l'edilizia o le mansioni gravose in agricoltura, o le funzioni di assistenza ad anziani e tanto altro. O, sempre per rimanere agli esempi, le assurde limitazioni tra autisti dei mezzi con capienze superiori a 9 persone a seconda che le percorrenze siano su strada o su rotaia. Poi perché anche su punti importanti e da confermare, quali il lavoro notturno, si sono inseriti, anche su pressione delle imprese, paletti troppo stretti che in molti casi rendono inesigibile il diritto, comunque equivalente ad appena un anno di anticipo per la gran parte degli interessati.

Così come il vincolo che lega il beneficio alla condizione dello svolgimento del lavoro usurante nell'anno precedente la decorrenza della pensione, ha di fatto ridotto di molto la platea poiché, evidentemente, nell'ultimo anno di lavoro è diffusa la prassi di allentare il peso e la gravosità delle mansioni. Si tratta quindi di operare un ripensamento complessivo da affrontare insieme al tema della flessibilità in uscita e del lavoro precoce in un quadro di equità e di giusto riconoscimento delle differenze tra i lavori e le condizioni delle persone.

# Pensioni flessibili

Vanno superate le rigidità introdotte dalla riforma Fornero

Non tutti i lavori sono uguali. L'irrigidimento dei requisiti pensionistici determinato dalla legge Fornero ha generato situazioni di sofferenza e disagio fra i lavoratori più anziani, specie fra quelli impegnati nelle attività più faticose e pesanti che oggi sono esclusi dalle agevolazioni concesse dalla normativa sul lavoro usurante, esponendoli a rischi elevati per la loro salute e sicurezza.

Questo problema è, peraltro, destinato ad acuirsi perché, nel tempo, anche i requisiti per il pensionamento anticipato dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nelle attività riconosciute come usuranti sono destinati ad aumentare progressivamente per effetto dell'innalzamento dell'aspettativa di vita. L'attuale disciplina del lavoro usurante va dunque rivista per rispondere ai limiti oggettivi derivanti dalla limitatezza delle mansioni qualificabili come particolarmente faticose e pesanti, ma anche perché con l'aumento dell'età entrano in gioco aspetti soggettivi, derivanti dal fatto che non tutti invecchiano nello stesso modo. Ci sono almeno tre motivazioni che giustificano la necessità di un intervento.

La prima riguarda la necessità di rivedere alcuni requisiti e modalità con cui furono definite le attività lavorative oggetto del beneficio, muovendoci all'interno delle categorie già individuate dalla legge. Ad esempio occorrerebbe rivedere la definizione del lavoro "notturno", utile ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento, così come risolvere i problemi derivanti dalla difficoltà, nel settore privato, a reperire la prova dello svolgimento dell'attività usurante per il passato.

La seconda motivazione parte dalla necessità di consentire un accesso anticipato al pensionamento anche a lavoratori e lavoratrici non inclusi nell'attuale classificazione dei lavori faticosi e pesanti. E' evidente che la fatica del lavoro non prescinde dalle caratteristiche ambientali di impiego della manodopera, dalla tecnologia impiegata o dai mezzi strumentali utilizzati. Tuttavia, non può sfuggire che la casistica delle attività attualmente incluse nei benefici è molto parziale e l'aumento dei requisiti di pensionamento anticipato, derivante dal collegamento con l'aspettativa di vita, richiede di ampliare la platea dei lavori salvaguardati, soprattutto con riferimento ad alcuni settori, oggettivamente più sottoposti a rischi che possono compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori (es.: operai del settore edile, lavoratori della concia, ecc.). Lasciare al legislatore di valutare puntualmente il grado di usura dei diversi lavori e procedere periodicamente ad un aggiornamento delle attività ritenute particolarmente faticose e pesanti appare un esercizio molto complesso e che rischia di portare ad un nulla di fatto.

La terza motivazione riguarda il ruolo che gli accordi e i contratti collettivi potrebbero svolgere su questo versante. Ad esempio, si potrebbe prevedere che, sulla base di criteri generali definiti dalla legge, gli stessi accordi collettivi possano intervenire per favorire la cessazione dal lavoro prima del termine previsto per il pensionamento ordinario, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori produttivi e delle condizioni oggettive e soggettive di usura e pesantezza del lavoro. L'intervento potrebbe consistere in forme di sostegno al reddito che accompagnino i lavoratori e le lavoratrici fino al pensionamento, oppure in forme di intervento che si facciano carico del più ridotto trattamento pensionistico, in caso di accesso anticipato al pensionamento, mediante il versamento di contributi aggiuntivi agli enti previdenziali, anche per il tramite delle forme pensionistiche complementari. Un intervento di tale natura dovrebbe, tuttavia, per la finalità e lo scopo sociale, essere sostenuto dallo Stato tramite il riconoscimento della contribuzione figurativa per la copertura previdenziale dei periodi non lavorati fino al pensionamento e con opportuni inventivi fiscali volti a favorire le forme mutualistiche di accumulo dei contributi aggiuntivi da versare agli enti previdenziali pubblici.

Si potrà sostenere che le misure pocanzi prospettate generino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e finiscano per aumentare il numero dei pensionati. Questo è senz'altro vero. Ma un po' più di pensionati "over 60" è un prezzo che, francamente, il nostro paese può permettersi in cambio di un numero maggiore di giovani al lavoro. Ecco perché rimettere mano alla disciplina del lavoro usurante, introdurre la staffetta generazionale e prevedere canali più flessibili di accesso al pensionamento sono proposte che possono contribuire allo scopo.

# La riforma incompiuta

Il problema della gestione del fondo per i lavori usuranti

Nel 2007 dopo oltre venti anni di false partenze e di nulla di fatto in tema di lavori usuranti il Governo Prodi grazie alla forte spinta ed alla collaborazione dei sindacati propose una revisione del sistema di accesso alla pensione per i lavoratori che durante la loro carriera lavorativa avevano svolto mansioni particolarmente usuranti. Tale riforma si concretizzò in una legge delega che venne, però, attuata dal governo Berlusconi solamente nel 2011 con il Decreto Legislativo numero 67. Successivamente, la normativa è stata sottoposta ad ulteriori modifiche a seguito degli interventi Fornero.

L'attuale sistema normativo prevede per determinate categorie di lavoratori, come ad esempio i conducenti addetti al trasporto pubblico, chi lavora in galleria, cava o miniera, chi pratica un lavoro di asportazione dell'amianto o un lavoro notturno o su turnazione che preveda le ore notturne, la possibilità di andare in pensione con i requisiti ante-Fornero, ovvero con il sistema delle quote (ad oggi 97 anni e 6 mesi al quale va sommato un anno di finestra mobile).

L'accesso anticipato al pensionamento è consentito ai lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, di cui almeno 7 negli ultimi 10, compreso quello di maturazione del diritto, di attività lavorativa in una delle categorie previste dal D.Lgs 67/2011.

Il requisito di anzianità lavorativa nell'attività usurante verrà innalzato a decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, il lavoratore dovrà documentare che l'attività usurante sia stata svolta per metà della vita lavorativa. Per evi-

denziare quanto possa essere difficile per un lavoratore produrre tale documentazione, che può risalire ad oltre 35 anni fa, vorrei far presente che l'obbligo di trasmissione dei periodi identificati come usuranti per i datori del settore privato è stato stabilito solamente nel 2011. La difficoltà di reperimento e comunicazione della documentazione non è l'unico limite alla normativa. Infatti, le eccessive rigidità del sistema e l'esclusione di categorie a volte affini a quelle, invece, comprese tra le usuranti hanno creato un vulnus nel nostro sistema previdenziale; ad esempio viene riconosciuto la qualifica di lavoro usurante ai conducenti dei tram del trasporto pubblico locale ma non ai macchinisti dei treni.

Un altro grave tema che riguarda il lavoro usurante è inerente la gestione del Fondo. Nel 2007 quando venne deciso di intervenire sulla normativa il legislatore prevede l'istituzione di un Fondo apposito nel quale dal 2009 sono confluite risorse. Questo Fondo, tuttavia, è rimasto inutilizzato fino al 2011. Quindi le somme stanziare per il 2009, pari a 83 milioni di euro, e per il 2010, pari a 200 milioni di euro, non sono state utilizzate per i fini preposti.

Ai 283 milioni di euro (predisposti e non utilizzati per il 2009 ed il 2010), vanno sommati 714,6 milioni di euro che nel 2015 e nel 2016 non sono stati utilizzati o sono confluiti a coprire altre poste di bilancio, per un totale di 987 milioni di euro. Una stima molto prudente che non quantifica, per indisponibilità dei dati, i risparmi del fondo per gli anni dal 2011 al 2014.

Bisogna sicuramente correggere la rotta e destinare nuovamente queste risorse ai lavori usuranti. Secondo le stime ufficiali dell'INPS nel 2017 gli oneri per il pagamento delle pensioni per i lavori usuranti saranno pari a 45,5 milioni di euro, con una spesa pro capite di circa 15.500 €. Se si attingesse al Fondo si potrebbero erogare oltre 24mila pensioni annue.

Ma la sola migliore gestione delle risorse non è sufficiente per riportare equità nella normativa per i lavori usuranti, bisogna operare una vera riforma dell'intero sistema fondata su basi scientifiche. Si dovrebbe demandare all'INAIL, che oltre alla disponibilità di dati possiede al suo interno anche il know how tecnico scientifico per analizzarli, il compito di individuare le tipologie di lavoro che dovrebbero essere inserite nella categoria "usurante", sia sulla base delle aspettative di vita che per la qualità della vita dai lavoratori.

Per ripristinare una vera equità, sia sociale che di trattamento, si dovrebbe, poi, identificare l'età di accesso alla pensione anticipata cosicché il periodo di quiescenza possa essere il più possibile equiparabile a quello calcolato per le attività non usuranti. Ferma restando la necessità di un requisito contributivo di 35 anni. Partendo da questo dato scientifico si può intraprendere una vera riforma del sistema immaginando anche una maggiorazione dell'anzianità contributiva per determinate mansioni e prevedendo eventuali integrazioni del montante contributivo a carico del datore.

Una riforma che fondi le proprie basi su questi principi rispecchierebbe nel miglior modo possibile la realtà della vita lavorativa e pensionistica per chi ha svolto attività usuranti prevedendo per loro un trattamento equo senza impoverire il loro futuro previdenziale.

# Dimensione europea

## La questione dei lavori usuranti nei paesi Ue

La questione dei lavori usuranti presenta molte criticità. Un primo problema è la definizione stessa di "lavori usuranti", che è molto variabile nei paesi europei, poiché le attività usuranti possono esserlo sia fisicamente, sia mentalmente, a volte anche entrambe. Tuttavia, occorre riconoscere che tutti i paesi dell'Unione hanno previsioni in materia di standard di sicurezza e salute sul lavoro; inoltre la direttiva europea 89/391/EEC ha introdotto una serie di obblighi, sempre in materia di prevenzione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Un secondo problema è spesso la mancanza di previsioni pensionistiche speciali per i lavoratori impiegati in attività usuranti, in particolare in materia di pensionamento anticipato, questione di grande attualità alla luce della continua riduzione della flessibilità delle regole per l'accesso alla pensione anticipata.

A livello comunitario, le istituzioni europee hanno mostrato una quasi totale indifferenza verso i lavori usuranti; l'unica nota di riconoscimento dell'esistenza di questi lavori si trova nel "European Commission's on Adequate, Safe and Sustainable Pensions"<sup>1</sup>, dove si propone come mezzo per evitare il problema dei pensionamenti precoci la mobilità dei lavoratori, senza però proporre nessuna soluzione per le persone che svolgono attività usuranti in via continuativa.

---

<sup>1</sup> Syndex (2014), "Better Understanding of "Arduous Occupations" within the European Pension Debate".

### **Le leggi sul lavoro usurante**

I paesi europei presentano definizioni diverse di "lavoro usurante". Un approfondito studio comparativo tra i principali paesi europei è contenuto in "Better Understanding of "Arduous Occupations "within the European Pension Debate". Nel prosieguo, si farà riferimento a Spagna, Germania e Francia.

#### **Spagna**

Nonostante non vi sia una definizione precisa di "lavoro usurante", la legge spagnola affronta il tema e prevede la possibilità di andare in pensione in anticipo. La procedura per valutare se l'attività di lavoro svolta sia di tipo usurante prevede uno studio sul campo da parte dell'Istituto Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. L'Istituto valuta in quale misura l'attività lavorativa possa essere nociva o pericolosa per la salute del lavoratore utilizzando per l'analisi specifici indicatori. Se lo studio conclude che le condizioni sul luogo di lavoro non possono essere migliorate, si applica un coefficiente per determinare la misura della pensione anticipata; una volta individuata l'età minima pensionabile, il lavoratore deve dimostrare di avere il diritto all'anticipo di pensione. Purtroppo la norma descritta sopra non ha ancora trovato applicazione nella pratica, a causa della natura generalista delle analisi svolte dall'Istituto. Un altro problema di questi studi è la difficoltà di operare una corretta valutazione dei rischi derivanti dai lavori usuranti.

#### **Germania**

In Germania, così come in Spagna, non esiste una definizione legale per i lavori usuranti, pertanto non sono presenti criteri che facilitino il pensionamento anticipato. L'unico organo che ha redatto una scheda informativa sui lavori usuranti è stato l'Istituto Federale per la Salute e la Sicurezza. Secondo l'Istituto, i lavori usuranti sono i lavori manuali, in piedi, di precisione, dove si svolgono movimenti veloci, dove è necessario un consistente utilizzo della forza fisica, lavori in posizioni forzate o in condizioni esterne sconsigliate. In pratica, il lavoro usurante è quel lavoro che comporta continuo stress fisico e che il lavoratore percepisce come usurante. In molti casi queste situazioni potrebbero essere evitate con la promozione della salute sul lavoro e codici di comportamento. Nella riforma delle pensioni del maggio 2014, il lavoratore ha la facoltà di andare in pensione a 63 anni, a condizione che abbia versato contributi per almeno 45 anni; un'altra novità è l'aumento del livello delle pensioni di disabilità.

#### **Francia**

Il Codice del Lavoro francese definisce come lavori usuranti le attività che a causa dell'esposizione continua a certi fattori esterni (o che presentano rischi professionali palesi) portano a effetti irreversibili sulla salute del lavoratore nel lungo periodo. Alcuni esempi possono essere i lavori fisicamente impegnativi, lavori notturni e lavori con esposizioni ad alte temperature. La legge tuttavia non tiene conto dei rischi psicologici. Per risolvere le situazioni di lavoro usurante, ci sono due strade che si possono percorrere: di prevenzione – tracciamento a cura dei singoli lavoratori delle mansioni usuranti, e accordi collettivi per evitare il ripresentarsi di situazioni simili – e di compensazione – misure per permettere al lavoratore di andare in pensione in anticipo. Tutte le aziende private con almeno 50 lavoratori,

di cui almeno la metà sono esposti a fattori usuranti – devono concordare con i lavoratori piani di prevenzione per combattere il fenomeno.

La riforma delle pensioni del 2010 ha fronteggiato il problema, stabilendo che i lavoratori hanno la possibilità di ritirarsi dal mondo del lavoro se riescono a dimostrare l'esistenza di una disabilità permanente parziale di almeno il 20% a causa di una malattia professionale o un infortunio sul luogo del lavoro; oppure una disabilità permanente parziale di almeno il 10% a causa di una malattia professionale o un infortunio sul lavoro, a condizione che sia dimostrata la continua esposizione per almeno 17 anni a fattori pericolosi che hanno determinato la disabilità.

Un'ulteriore misura è stata l'introduzione nel 2013 di un account personale per i lavoratori del settore privato, attraverso il quale, i lavoratori possono raccogliere punti a seconda dell'esposizione a una o più circostanze usuranti. Il punteggio raccolto può essere utilizzato per corsi di training, per la mobilità, per mantenere lo stesso salario nel caso in cui essi decidano, in prossimità della pensione, di continuare a lavorare part time, o per contribuire a tre mesi di pensione. Inoltre, la riforma del 2014 ha creato la "Compte Pénibilité" che permette di andare in pensione, a partire dai 60 anni, ai lavoratori che hanno svolto attività di tipo usurante (anche se non sono disabili); tuttavia possono essere previste delle penalità per l'uscita anticipata.

## Conclusioni

La parola chiave dell'Unione Europea, nonostante la sostanziale assenza di leggi specificatamente concepite per risolvere il problema dei lavori usuranti, è prevenzione. Nel futuro occorre sviluppare soluzioni per evitare il ripresentarsi di situazioni di lavoro di tipo usuranti, quali in primo luogo il miglioramento delle condizioni sul lavoro, i codici di comportamento, e la mobilità.

## BIBLIOGRAFIA

1. Aubert, P., Taking into account Arduous and Hazardous Jobs: The Case in the Pension System, Conseil D'Orientation Des Retraites, 12 Novembre 2014
2. Berne N., De Tavernier S., Parrot F., The French Regulation on Arduous Work: an Opportunity for Occupational Hygiene, 10th IOHA International Scientific Conference, 25-30 April 2015
3. Eddy, M., After Tightening Pensions, Germany Eases Rules for Some, The New York Times, 30 giugno 2014
4. European Commission, WHITE PAPER An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, Bruxelles, 16 febbraio 2012, [http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/whitepaper\\_2012.pdf](http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/whitepaper_2012.pdf) , ultimo accesso effettuato il 1 luglio 2016
5. European Agency for Safety and Health at Work, "European directives on safety and health at work ", <https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives> , ultimo accesso effettuato il 30 giugno 2016
6. European Agency for Safety and Health at Work, Guidance on risk assessment at work (Directive 89/391/EEC) <https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work>, ultimo accesso effettuato il 30 giugno 2016
7. Syndex, Final Report, "Better Understanding of "Arduous Occupations "within the European Pension Debate", luglio 2014, [http://www.effat.org/sites/default/files/news/14168/arduous\\_work\\_-\\_european\\_desk\\_research\\_en.pdf](http://www.effat.org/sites/default/files/news/14168/arduous_work_-_european_desk_research_en.pdf) , ultimo accesso effettuato il 30 giugno 2016

# La proposta di legge Damiano

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3600

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMIANO, GNECCHI, BOCCUZZI, ALBANELLA, ALBINI, AR-  
LOTTI, BARUFFI, BLAŽINA, CANI, CAPODICASA, CARLONI,  
CARRA, CASELLATO, COMINELLI, COVA, CRIVELLARI, D'IN-  
CECCO, D'OTTAVIO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE,  
GIORGIS, GRIBAUDO, IACONO, INCERTI, IORI, LAFORGIA,  
LENZI, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MALISANI, MANZI,  
MARCHETTI, MAZZOLI, MICCOLI, MOGNATO, MURER, GIORGIO  
PICCOLO, ROMANINI, ROSSOMANDO, GIOVANNA SANNA,  
SGAMBATO, TERROSI, ZAMPA, ZAPPULLA, ZARDINI**

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con-  
cernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavora-  
tori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza

*Presentata l'11 febbraio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legi-  
slativo n. 67 del 2011 ha dettato una  
disciplina organica della materia dei la-  
vori usuranti, volta a consentire agli ad-  
detti alle lavorazioni particolarmente fa-  
tucose e pesanti l'accesso al pensiona-  
mento in via anticipata rispetto a quanto  
stabilito per la generalità dei lavoratori,  
in attuazione della delega prevista dal-  
l'articolo 1 della legge n. 183 del 2010  
(cosiddetto collegato lavoro).

Le modifiche che si intendono appor-  
tare con la proposta di legge concernono  
l'inserimento di ulteriori categorie di la-  
vatori, gli operai del comparto edile e i  
cosiddetti lavoratori in altezza.

Quest'ultima categoria di lavoratori è  
stata considerata come lavoro particolar-  
mente usurante dal decreto legislativo 11  
agosto 1993, n. 374, il quale indica, nella  
tabella A allegata, tra i lavori particolar-  
mente usuranti, anche i «Lavori in al-

tezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto».

Tale categoria non è stata però inserita nell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, che elenca le mansioni particolarmente usuranti.

Invece, per quanto concerne i lavoratori del comparto edile, si deve rilevare che tali lavoratori operano in un ambiente con elevato rischio sia sul fronte delle malattie professionali sia su quello degli infortuni sul lavoro e sono sottoposti a continui sforzi che fanno della categoria stessa uno dei settori più usuranti dal punto di vista fisico. L'impegno fisico spesso gravoso, inoltre, gioca un ruolo fondamentale nel determinare alcune patologie lavoro correlate ed è spesso causa di infortunio. I lavoratori devono essere quindi in buone condizioni di salute e con il pieno controllo delle proprie capacità psico-fisiche per svolgere in sicurezza la loro mansione.

L'edilizia continua, infatti, a essere uno dei settori produttivi in cui gli infortuni (in tutte le loro declinazioni) costituiscono una costante troppo elevata alla quale, si è visto, è stato possibile solo in parte porre rimedio con la sola legislazione.

Dalle ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli in-

fortuni sul lavoro (INAIL) relative all'anno 2014 si registra che erano 1.484.000 gli occupati a fronte dei 1.889.000 del 2011 e per quanto riguarda gli infortuni totali indennizzati e gli infortuni mortali definiti positivi nel settore delle costruzioni, erano stati registrati ben 32.980 eventi infortunistici e 108 eventi mortali. L'incidenza degli infortuni totali rispetto al numero di occupati era quindi pari, nel 2014, al 22,2 per cento per 1.000 occupati.

Secondo le stime dell'INAIL emerge che, in relazione alla suddivisione per fasce di età, nel settore delle costruzioni, dei 32.980 eventi, circa 5.400 casi avevano coinvolto lavoratori di età superiore a 55 anni, pari al 16 per cento del totale.

La presente proposta di legge reca quindi modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, disponendo, all'articolo 1, l'inserimento nella lista dei lavori usuranti anche dei lavoratori edili e, nello specifico, solo degli operai di quarto livello – operai specializzati – operai qualificati – operai comuni, come classificati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008, e dei lavoratori in altezza come indicato nella citata tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, prevedendo inoltre che, qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo sarà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo  
21 aprile 2011, n. 67).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*« d-bis)* lavoratori edili inquadrati come operai di quarto livello, operai specializzati, operai qualificati e operai comuni ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008;

*d-ter)* lavoratori in altezza di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 »;

*b)* al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis)* e *d-ter)* »;

*c)* al comma 3, le parole: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis)* e *d-ter)* »;

*d)* al comma 7, le parole: « lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis)* e *d-ter)* ».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: « lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *b)* e *d-bis)* ».

## ART. 2.


*(Disposizione finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge

si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui alla lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al periodo precedente risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo è disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle della presente legge.

# Lavoro&Welfare Hai letto tutto?



Approfondimenti, analisi, opinioni.  
Ogni mese.

On-line su [www.lavorowelfare.it](http://www.lavorowelfare.it)